SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

n. 96

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 19 al 25 novembre 1998)

INDICE

BESOSTRI: sulla costruzione di una linea ad alta tensione tra Francia e Italia (4-07386) (risp. BERSANI, *ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo)* *Pag.* 7171

CORTIANA: sulle procedure concorsuali nel comune di Lazzate (Milano) (4-12592) (risp. PIAZZA, *ministro senza portafoglio per la funzione pubblica)* 7172

GUBERT: sull'utilizzazione del GPL (4-09735) (risp. BERSANI, *ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo)* 7175

MARINO ed altri: sull'Accordo multilaterale sugli investimenti (AMI) (4-12230) (risp. CUSUMANO, *sottosegretario di Stato per il tesoro)* 7178

SPECCHIA: sulle procedure concorsuali nel comune di Lazzate (Milano) (4-12816) (risp. PIAZZA, *ministro senza portafoglio per la funzione pubblica)* 7173

TIPOGRAFIA DEL SENATO (900)

BESOSTRI. – *Ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo, dell'ambiente e dei lavori pubblici e per le aree urbane.* – Premesso:

che il quotidiano «Le Monde» del 26 luglio 1997 ha dato notizia che il 90 per cento dei comuni interessati hanno denunciato il costo e le conseguenze per l'ambiente della costruzione di una linea ad alta tensione tra la Francia e l'Italia di due voltev 400.000 volts;

che si tratta di un progetto definito dai comitati di opposizione inutile, costoso e devastatore;

che la linea copre il tragitto da Grand-Ile (Savoia) a Piossasco (Piemonte) per 95 chilometri in territorio savoiardo e 35 chilometri in territorio italiano;

che la realizzazione della linea comporta l'installazione di piloni di altezza fra i 30 e i 60 metri ogni 500 metri;

che la funzione della linea di alta tensione è quella di vendere all'Italia il *surplus* di energia elettrica francese prodotta grazie alle centrali nucleari;

che anche in Italia vi sono eccedenze di energia tanto che l'Enel non garantisce più l'utilizzo dell'energia elettrica prodotta da terzi;

che appare illogico che un impianto che suscita così quasi unanime opposizione in Francia per l'impatto ambientale in Italia non crei problemi,

si chiede di sapere:

quale sia lo stato dei lavori nel versante italiano;

quali siano i pareri dei comuni attraversati;

quando il progetto sia stato depositato per la visione e le osservazioni degli interessati;

da chi sia stata effettuata la valutazione di impatto ambientale e con quali risultati;

quali indirizzi siano stati dati all'Enel per la realizzazione della linea ad alta tensione in oggetto.

(4-07386)

(11 settembre 1997)

Risposta. – Il progetto dell'elettrodotto oggetto dell'interrogazione costituisce una versione riveduta e ridimensionata del precedente progetto su cui era stata richiesta la pronuncia di compatibilità ambientale in data 19 ottobre 1992 e su cui il Ministero dell'ambiente aveva formulato giudizio negativo in data 5 gennaio 1994.

Lo studio di impatto ambientale e la relativa sintesi non tecnica (destinata all'informazione al pubblico) del nuovo progetto sono stati depositati presso il Ministero dell'ambiente in data 12 luglio 1995.

Al riguardo i comuni, il cui territorio verrebbe ad essere interessato dal tracciato dell'elettrodotto, hanno tutti espresso parere contrario alla realizzazione dell'opera. La valutazione di impatto ambientale è stata effettuata dalla commissione per le valutazioni dell'impatto ambientale attualmente in carico.

Il relativo decreto di compatibilità ambientale è in via di perfezionamento.

Per quanto concerne l'avvio dei lavori sul versante italiano occorrerà ovviamente attendere che venga completato l'*iter* autorizzativo.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo
BERSANI

(10 novembre 1998)

CORTIANA. – *Al Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica e per gli affari regionali.* – Premesso:

che da informazione dedotte dagli organi di stampa risulterebbe che recentemente è stato assunto alla ragioneria comunale di Lazzate (Milano) un abitante dello stesso comune, dopo concorso pubblico;

dato:

che gli abitanti del comune suddetto che hanno partecipato al concorso sono stati premiati con un *bonus* di tre punti in quanto residenti;

che ad ogni candidato del concorso per partecipare allo stesso è stato fatta firmare una liberatoria di accettazione del *bonus* di tre punti per i residenti nel comune di Lazzate;

che chi non firmava la liberatoria non veniva ammesso al concorso;

considerato che nel caso in questione i tre punti risulterebbero essere stati decisivi per l'assunzione alla ragioneria comunale,

si chiede di sapere:

se quanto riportato dagli organi di stampa corrisponda al vero;

se non sia da considerare contrario alle norme costituzionali e alla legislazione vigente il *bonus* in questione;

se e quali interventi intenda assumere il Governo per ristabilire la correttezza giuridica e l'equità nel concorso;

quali azioni intenda intraprendere il Governo al fine di, quanto meno, censurare il comportamento dell'amministrazione comunale di Lazzate.

(4-12592)

(1° ottobre 1998)

SPECCHIA. – *Ai Ministri senza portafoglio per la funzione pubblica e per gli affari regionali.* – Premesso:

che il sindaco leghista di Lazzate (Milano) ha bandito un concorso pubblico per un posto all'ufficio di ragioneria che prevedeva l'assegnazione di tre punti in più ai candidati residenti nel comune stesso;

che il concorso è stato portato a termine fino all'assunzione del nuovo dipendente;

che è stata così attuata una assurda e illegale discriminazione tra cittadini italiani;

che il comune per tutta la durata del concorso non ha ricevuto alcuna contestazione ufficiale da parte degli organi dello Stato,

si chiede di conoscere per quali ragioni una procedura del genere non sia stata bloccata dagli organi statali e quali urgenti iniziative si intenda assumere affinchè una delibera palesemente illegittima sia annullata.

(4-12816)

(22 ottobre 1998)

RISPOSTA (*). – Gli interroganti riferiscono che la giunta comunale di Lazzate ha bandito un concorso che prevede un punteggio di merito per i candidati residenti nel comune e nella regione Lombardia e chiede quali iniziative il Governo intenda assumere per ristabilire la correttezza giuridica e censurare il comportamento dell'amministrazione comunale di Lazzate.

La delibera n. 78 del 4 marzo 1998, che modifica il regolamento sulla disciplina dei concorsi, veniva approvata con voti unanimi dai componenti della giunta comunale con il parere sfavorevole del segretario generale il quale, partecipando alla seduta con funzioni di assistenza giuridico-amministrativa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 17, comma 68, della legge n. 127 del 1997, aveva denunciato la difformità del provvedimento adottato nei confronti dei principi della Costituzione repubblicana.

Al riguardo si fa presente che analogo provvedimento è stato assunto dalla giunta del comune di Broni, con proprio atto del 24 gennaio 1998, n. 32, e, nel caso di specie, sulla base del parere espresso, in data 25 marzo 1998, dalla prima sezione del Consiglio di Stato, è stato disposto, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro *pro tempore* per la funzione pubblica e gli affari regionali, di concerto con il Ministro dell'interno, con decreto del Presidente della Repubblica, l'annullamento straordinario della menzionata deliberazione (decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 157 dell'8 luglio 1998).

(*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle due interrogazioni sopra riportate.

La delibera illegittima del comune di Lazzate viene a ledere, come già riscontrato, i principi fondamentali dell'ordinamento giuridico, inteso nella sua unitarietà.

Il divieto di privilegio o discriminazione, nel contesto delle procedure di ammissione ai pubblici impieghi, non risponde soltanto a finalità di tutela delle legittime aspettative soggettive dei singoli candidati, ma garantisce, altresì, che l'amministrazione pubblica giunga ad avvalersi degli impiegati sulla base di criteri obiettivi e meritocratici, in conformità della *ratio* dell'articolo 97 della Costituzione.

I principi costituzionali fin qui richiamati trovano poi riscontro nelle vigenti disposizioni di legge ordinaria.

L'esigenza che nelle pubbliche procedure concorsuali sia garantita l'imparzialità è affermata dall'articolo 36, comma 2, del decreto legislativo n. 29 del 1993, recante «Disposizioni sulla razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impego» e successive modificazioni ed integrazioni.

Inoltre, in questa sede appare opportuno il richiamo dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del 1994, le cui disposizioni costituiscono norme di indirizzo per gli enti locali territoriali.

Di analoga rilevanza riveste la considerazione che la deliberazione del comune di Lazzate sia suscettibile di integrare una fattispecie di grave inadempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, con conseguente esposizione dello Stato, unitariamente inteso, alle conseguenti responsabilità in sede comunitaria.

Gli obblighi derivanti dall'adesione al Trattato istitutivo della Unione europea vietano esplicitamente ogni discriminazione in danno ai cittadini degli Stati membri e, pertanto, nell'ambito dei procedimenti concorsuali di ammissione ai pubblici impieghi, non può essere effettuato alcun trattamento preferenziale, non solo nei confronti dei residenti di un comune rispetto ad un altro, ma dei cittadini italiani in quanto tali, per effetto del principio di unitarietà ed indivisibilità della Repubblica italiana.

Per i motivi espressi è stata avviata la procedura di annullamento straordinario della citata deliberazione.

In merito è stato acquisito il parere favorevole al citato annullamento, espresso dal Consiglio di Stato, nell'adunanza della sezione I n. 452 del 1° luglio 1998.

Il Consiglio dei ministri, nella riunione del 30 ottobre 1998, ha deliberato di chiedere al Presidente della Repubblica, a tutela dell'ordinamento nazionale, l'emanazione di un decreto del Presidente della Repubblica per l'annullamento straordinario della richiamata delibera comunale.

Il decreto del Presidente della Repubblica sarà inviato successivamente per la registrazione alla Corte dei conti e quindi reso esecutivo

dalla data della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica
PIAZZA

(19 novembre 1998)

GUBERT. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo e dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso che il Ministro dell'industria ha proposto all'approvazione del Consiglio dei ministri un decreto legislativo di 9 articoli, in attuazione della «legge Bassanini», dedicato alla «razionalizzazione del comparto distributivo dei carburanti», eccedendo i suoi poteri delegati e comunque intervenendo in materia di libera contrattazione tra parti private;

che prima dell'approvazione del Consiglio dei ministri del 1° ottobre 1997 veniva aggiunto un decimo articolo che non si riferisce a materia congrua con quella del titolo del decreto legislativo, trattata negli articoli dall'1 al 9, bensì a «disposizioni per l'impiego dei serbatoi GPL»;

che tale estraneità veniva riconosciuta anche in sede di esame da parte della Commissione bicamerale per l'attuazione della riforma amministrativa, tant'è che nella prima stesura del parere lo stesso relatore ne proponeva lo stralcio, non più proposto a seguito dell'assicurazione fornita dal Governo che tale articolo 10 sarebbe stato riscritto tenendo conto delle osservazioni emerse nel dibattito e nelle audizioni delle parti sociali interessate;

che nonostante tali assicurazioni la stesura definitiva dell'articolo 10 del suddetto decreto legislativo non teneva conto che assai parzialmente delle osservazioni formulate dalla Commissione bicamerale,

si chiede di sapere:

a seguito di quale iniziativa si sia ritenuto di aggiungere questo articolo 10 al testo originario;

perchè si sia ritenuto di intervenire e di confermare nel testo approvato definitivamente dal Consiglio dei ministri del 9 gennaio 1998, sulla distribuzione del GPL sfuso, provvedimenti che non riordinano norme amministrative esistenti con l'intento di razionalizzare ma regolamentano autoritativamente i contratti di fornitura, anche con norme di efficacia retroattiva, limitando l'autonomia contrattuale delle parti e addirittura stabilendo la determinazione autoritativa del prezzo di vendita di un bene di uso privato, nell'ambito del rapporto privato originariamente, liberamente, sottoscritto;

perchè con le indicazioni autoritative elencate più sopra si sia ritenuto di trascurare le indicazioni dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato che a seguito di un'ampia indagine conoscitiva (1995)

del settore del GPL per riscaldamento, con l'uso di serbatoi fino a 5 metri cubi, deliberava proposte per indirizzare e promuovere non in modo autoritario la concorrenza tra le imprese (opportunità di ampliare la gamma di modalità contrattuali in offerta: oltre al comodato, la locazione e l'opzione del successivo acquisto del serbatoio; trasparenza del prezzo nei contratti di comodato che abbinano la somministrazione del prodotto);

se e perchè non sia stato valutato come il testo dell'articolo 10, sia nella prima stesura sia in quella ultima, abbia contenuti, nei commi 2 e 3, che si prestino all'interesse di chi voglia comporre una propria rete di distribuzione inducendo gli utenti delle installazioni più interessanti ad interrompere le forniture delle aziende originariamente installatrici, attraverso l'acquisto del serbatoio a prezzi espropriativi o la disinstallazione, anche prima delle scadenze contrattuali;

se e perchè non sia stato valutato come il nuovo testo, che prevede l'esclusione, nei serbatoi arrivati in proprietà al cliente, della fornitura in esclusiva del prodotto, vada nella direzione di favorire operatori commerciali che potrebbero intervenire sul mercato secondo le proprie convenienze economiche contingenti, non essendo impegnati in un determinato periodo a somministrare il prodotto secondo le necessità del cliente, con la dovuta tempestività, anche nei momenti di punta dei consumi e dei prezzi;

se e perchè non sia stato considerato come il testo del comma 4, anche quando fosse limitato alle forniture in serbatoio di proprietà del cliente, con l'assurda previsione dell'assunzione da parte dell'utente della responsabilità di gestione della sicurezza, esercibile ovviamente con la trascuratezza relativa alla mancanza di competenza, sia indirizzato a favorire quegli operatori commerciali che potrebbero rifornire direttamente l'utente in regime di non esclusiva e quindi di non responsabilità, situazione deprecata dai vigili del fuoco con pronunciamenti in proposito ed alla fine pericolosa per l'utente e la circostante comunità;

se il Ministro dell'interno non ritenga di intervenire per l'annullamento dell'articolo 10 che nel comma 4 è indirizzato verso la deresponsabilizzazione della sicurezza attraverso l'applicazione di una legge che nel suo testo indica che il suo campo di applicabilità è espressamente estraneo a quello dei serbatoi esterni di GPL, ed anche per indicare che i serbatoi sopra i 5 metri cubi sono regolati da altri decreti ministeriali (decreto ministeriale del 13 ottobre 1994) e leggi dello Stato (n. 175 del 1988) ed infine per proseguire nell'opera di responsabilizzazione globale delle imprese somministratrici del prodotto, in esclusiva per periodi definiti, attraverso una sanatoria di autocertificazione qualificata di tutte le incombenze relative alle installazioni oggi facenti capo, nelle prassi commerciali disinvolte, al cliente e da questo spesso ignorate o disattese;

come ritenga di intervenire per l'abolizione del comma 4 dell'articolo 10, anche perchè nella prima parte introduce l'obbligo di certifi-

cazione ai sensi della legge n. 46 del 1990 dei serbatoi di GPL, in assenza della quale (o a certificazione scaduta) il serbatoio non può essere rifornito anche nei contratti di somministrazione esclusiva di prodotto, e ciò in contrapposizione all'identificazione della responsabilità della ditta fornitrice del prodotto per l'esercizio dei serbatoi fino a 5 metri cubi come previsto dal decreto ministeriale 31 marzo 1988 (titolo 10), dal decreto ministeriale 29 febbraio 1988 (articoli 2 e 3), dalla legge n. 539 del 1985 (responsabilità civile all'articolo 3);

se il Presidente del Consiglio dei ministri non ritenga di promuovere un nuovo provvedimento del Consiglio dei ministri che abolisca l'efficacia dell'articolo 10 conferendo tutta la materia ad un provvedimento che riveda la normativa in materia di GPL, che ha necessità di revisione in quanto inadeguata ed arretrata.

(4-09735)

(19 febbraio 1998)

RISPOSTA. – Si risponde per delega della Presidenza del Consiglio dei ministri.

La nuova disciplina sull'impiego dei serbatoi di GPL è contenuta nell'articolo 10 del decreto legislativo n. 32 dell'11 febbraio 1998, concernente la razionalizzazione della rete carburanti, al fine di rendere più efficiente la distribuzione e stimolare maggiore concorrenzialità secondo gli obiettivi generali della delega conferita dalla legge n. 59 del 1997.

Nel settore del GPL si è ritenuto necessario intervenire, con correttivi, su una pratica commerciale diffusa e consolidata ormai da anni, che, in sostanza, obbligava gli utenti ad acquistare il prodotto da un'unica azienda, per di più con contratti di lungo periodo. Gli effetti distorsivi e limitativi della concorrenza derivante da questa pratica sono stati messi in rilievo anche dall'Autorità garante e non potevano essere ignorati nel quadro di una riforma complessiva del settore.

Il testo finale dell'articolo 10 è stato in più punti riformulato rispetto alla versione originariamente approvata dal Consiglio dei ministri, tenendo conto delle osservazioni delle Commissioni parlamentari e di alcune esigenze di maggiore gradualità prospettate dalle categorie interessate. In particolare, si è tenuto conto degli orientamenti che la Commissione per le riforme amministrative ha indicato come alternativa allo stralcio dell'articolo (previsione di diverse opzioni contrattuali e di tempi massimi per la durata dei contratti, disciplina per l'adeguamento dei contratti esistenti, precisi obblighi delle imprese in materia di manutenzione e sicurezza del serbatoio, eccetera).

In materia di sicurezza, il comma 4 dell'articolo 10 attribuisce alle imprese distributrici nuove funzioni integrative, rispetto a quelle che già attualmente le leggi di settore (n. 7 del 1973 e n. 539 del 1985) attribuiscono in materia di sicurezza delle installazioni e obblighi assicurativi.

In particolare, viene estesa anche alle strutture fisse installate presso gli utenti la certificazione prevista dalla legge n. 46 del 1990. Per la

numerosità degli impianti da certificare e per la necessità di non provocare interruzioni nei rifornimenti all'utenza è stato previsto un periodo transitorio, di circa un anno, per gli adeguamenti tecnici ed organizzativi.

Si aggiunge che è stato anche istituito un «tavolo di monitoraggio» cui sono chiamati a partecipare tutti i soggetti interessati all'attuazione della norma, che costituirà l'ambito per evidenziare anche eventuali correttivi e miglioramenti da apportare, laddove necessario.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo
BERSANI

(10 novembre 1998)

MARINO, MARCHETTI, BERGONZI, ALBERTINI, CAPONI, CARCARINO, CRIPPA, CÒ, MANZI, RUSSO SPENA, SALVATO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, dell'industria del commercio e dell'artigianato e per il turismo, delle finanze, del commercio con l'estero, del lavoro e della previdenza sociale e degli affari esteri e per gli italiani all'estero.* – Premesso:

che dovrebbe essere siglato nel prossimo mese di aprile da oltre una trentina di paesi (quelli dell'OCSE ed una decina di altri) l'accordo multilaterale sugli investimenti (AMI);

che, malgrado la retorica che accompagna l'AMI sia tesa a dimostrare, che – ove adottato – esso comporterebbe vantaggi al tutto il mercato in termini di trasparenza, opportunità e creazione di posti di lavoro, sono state invece registrate profonde divisioni ed opposizioni da parte di molti paesi membri dell'OCSE;

che la firma dell'accordo, volto ad eliminare ogni barriera alla circolazione degli investimenti privati, potrebbe comportare tra l'altro l'obbligo di eliminare ogni normativa vigente ritenuta in contrasto con gli obiettivi dell'AMI (dall'obbligo di assumere parte di mano d'opera del paese ospitante a quello di mantenere in loco una parte dei profitti, eccetera);

che così pure potrebbero essere considerate di ostacolo alla liberalizzazione degli investimenti le norme in materia di *golden share,* di sovvenzioni ad imprese italiane operanti nelle aree depresse nonchè normative in materia di legislazione del lavoro;

che tra l'altro la bozza del testo sinora discussa contiene clausole secondo le quali i governi si dovrebbero impegnare a non emanare leggi in materia ambientale, fiscale e sociale che possano essere considerate lesive degli interessi degli investitori stranieri;

che alcuni paesi come la Francia hanno espresso forti preoccupazioni circa le gravissime limitazioni di sovranità nazionale che l'applicazione dell'accordo potrebbe comportare anche per quanto concerne la

stessa salvaguardia di tutto quanto riguarda la proprietà intellettuale e la cultura;

che nessuna informativa è stata sinora fornita dal Governo sull'attività preparatoria dell'accordo sin qui svolta,

gli interpellanti chiedono di sapere se il Governo non ritenga di dover fornire al più presto al Senato una puntuale informazione sulle trattative in corso e sugli intendimenti ed atteggiamenti sinora assunti in relazione ad una questione di così particolare rilievo.

(4-12230)

(15 settembre 1998)

RISPOSTA. – Si risponde all'interrogazione indicata in oggetto, con la quale vengono posti quesiti in ordine alle trattative concernenti l'Accordo multilaterale sugli investimenti (AMI).

Al riguardo, va premesso che, nel 1995, è stato avviato tra i paesi membri dell'OCSE un negoziato per la stipula del citato Accordo, il quale dovrebbe costituire un quadro regolamentare multilaterale per gli investimenti internazionali, aperto all'adesione dei paesi terzi e contenente specifiche norme per la liberalizzazione e la protezione degli investimenti, nonchè dotato di procedure efficaci per regolare il contenzioso.

L'Accordo dovrebbe avere ripercussioni positive sulla crescita economica, sull'occupazione, sui costi di produzione e dei servizi, sullo sviluppo tecnologico, sulle economie dei consumatori e sul tenore di vita, in quanto, in un periodo caratterizzato dalla globalizzazione delle economie e dei mercati, impedirà pratiche distorsive dei flussi di investimento e consentirà di porre limiti alle misure discriminatorie, offrendo un'adeguata tutela anche agli investitori nazionali che operano all'estero.

L'intesa mira, infatti, a promuovere gli investimenti esteri, assicurando agli investitori ampia libertà di accesso ai mercati degli Stati firmatari, nonchè alti *standard* di protezione e di certezza giuridica. È, inoltre, previsto che vengano inclusi nell'AMI anche alcuni settori finora non regolati dagli altri strumenti multilaterali, quali, ad esempio, i settori delle privatizzazioni, dei monopoli, del movimento di personale manageriale.

Benchè nel quadro complessivo del negoziato AMI si sia registrata una progressiva convergenza su molte tematiche, dovuta ad una mediazione tra gli Stati più liberisti (USA, Canada, Regno Unito, Olanda, paesi nordici, eccetera) e quelli inclini, come l'Italia, la Francia, la Spagna, eccetera, ad una visione più equilibrata, restano aperti alcuni problemi di fondo che non hanno consentito di concludere il negoziato entro il termine previsto di fine aprile. I Ministri hanno, perciò, deciso di prorogare il mandato del Gruppo negoziale fino al prossimo mese di ottobre, allo scopo di permettere nuove valutazioni e nuove consultazioni tra le parti negoziali.

Per quanto concerne la normativa vigente, ritenuta in contrasto con gli obiettivi dell'AMI, si fa presente che non esiste alcun obbligo di eliminarla, in quanto i singoli Stati possono presentare riserve nazionali. L'Italia, peraltro, ha già inoltrato una lista provvisoria di riserve, la quale consentirà di mantenere la legislazione vigente.

In merito alle norme in materia di *golden share*, queste ultime non dovrebbero essere considerate di ostacolo alla liberalizzazione degli investimenti, in quanto la normativa AMI predisposta in materia di privatizzazioni, ma non ancora definitiva, non impedisce ai singoli Stati di mantenere «poteri speciali» in ordine ad alcune privatizzazioni, purchè essi non siano discriminatori nei confronti degli investitori stranieri.

D'altra parte la normativa italiana in materia, benchè consenta al Governo, in determinati casi, di mantenere alcuni poteri speciali sulle società privatizzate, non prevede un esercizio discriminatorio dei poteri stessi. Le sovvenzioni ad imprese italiane operanti in aree depresse, nonchè le normative in materia di legislazione del lavoro, non potranno essere considerate di ostacolo alla liberalizzazione degli investimenti, purchè le imprese straniere che decidano di investire nelle aree in questione possano usufruire, a parità di requisiti, dello stesso trattamento riservato alle imprese nazionali.

Per quanto riguarda l'impegno a non emanare leggi in materia ambientale, fiscale e sociale, lesive degli interessi degli investitori stranieri, si precisa che vi è l'orientamento, eccetto che per le espropriazioni e le misure di trasparenza, ad escludere il settore fiscale dal campo di applicazione dell'Accordo, poichè tale settore risulta già adeguatamente disciplinato dagli accordi bilaterali.

Per le norme in materia ambientale e sociale, l'obiettivo della maggioranza delle delegazioni, tra le quali vi è anche l'Italia, è quello di evitare che la promozione degli investimenti possa portare ad una riduzione dei livelli di tutela dell'ambiente, della salute, della sicurezza e della protezione del lavoro.

A tal fine, sono in corso di elaborazione i necessari riferimenti e le clausole da inserire nell'Accordo, per favorire il rispetto degli impegni assunti a livello internazionale in materia di ambiente, lavoro e sviluppo sostenibile. D'altra parte, l'interesse dimostrato dalla società civile in ordine alle tematiche in questione ha indotto i negoziatori dell'AMI a prendere contatti con i rappresentanti delle organizzazioni non governative e dei sindacati ed a tenere nella massima considerazione le loro sollecitazioni ai fini della regolamentazione della materia.

Con riferimento alle limitazioni della sovranità nazionale ed alle conseguenze derivanti dall'applicazione dell'Accordo nel campo della proprietà intellettuale e nel campo della cultura, la questione non ha trovato ancora una definizione, ma la delegazione italiana, insieme a quella francese e di altri paesi, ha sostenuto, fin dall'inizio del negoziato, la necessità di inserire nell'Accordo adeguate salvaguardie, preferibilmente con un'eccezione generale riguardante la cultura. Analoghe salvaguardie

dovrebbero essere assicurate per la proprietà intellettuale ed, in particolare, per quella artistica e letteraria, le quali sono già adeguatamente disciplinate da apposti accordi.

Si precisa, inoltre, che la delegazione italiana si è sempre dichiarata favorevole all'inserimento nell'Accordo di una clausola REIO (Regional economic integration organization), finalizzata a non estendere a paesi terzi le maggiori concessioni esistenti o future in ambito comunitario, allo scopo di non ostacolare il processo d'integrazione ed il processo di allargamento in atto nell'ambito dell'Unione europea; l'Italia è favorevole, altresì, all'inserimento di clausole di salvaguardia e di norme prudenziali riguardanti il settore finanziario.

Nell'ambito dell'accordo, dovrà essere, poi, trovata una soluzione soddisfacente al problema delle leggi unilaterali con effetto extraterritoriale. A questo proposito, l'Italia sostiene, insieme ai *partner* europei, l'esigenza che eventuali sanzioni vengano concordate ed imposte in sede multilaterale, come contemplato nella clausola sulla sicurezza nazionale.

Si soggiunge che al processo negoziale sono stati associati, in qualità di osservatori, paesi quali l'Argentina, il Brasile, il Cile, l'Estonia, Hong Kong, la Lettonia, la Lituania e la Repubblica Slovacca che dovrebbero, in un prossimo futuro, prendere parte all'Accordo stesso.

Per quanto concerne, infine, l'informativa relativa agli ultimi sviluppi, si fa presente che l'uscita della Francia dal negoziato, annunciata nella riunione presso l'OCSE del 20 ottobre 1998, ha reso più difficile la continuazione dei lavori sugli aspetti dell'accordo ritenuti non soddisfacenti.

Se non si riuscisse a mantenere il negoziato in ambito OCSE, si dovrebbero considerare altre opzioni, quali la definizione di un'agenda specifica per le questioni irrisolte, da discutere in altra sede, oppure il trasferimento del negoziato in sede Organizzazione mondiale per il commercio (OMC), che avrebbe il vantaggio di una rappresentanza estesa a livello mondiale.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro

CUSUMANO

(18 novembre 1998)